

659.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	9
Missioni vevoli nella seduta del 26 gennaio 2000 .....	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamento) .	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamento) .	11
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 9 – Emendamento al titolo) .....	11
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	<b>Disegno di legge di conversione n. 6653</b> .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	12
<b>Proposte di legge nn. 6389-6386-6443</b> .....	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	13
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	6	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	15
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	8	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	36
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	9	(Sezione 1 – Gestione da parte della protezione civile della missione Arcobaleno ....	36

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Nomina del professor Barberi a responsabile dell’Agenzia per la protezione civile) .....	36	(Sezione 7 – Riconoscimento alla regione Puglia dello <i>status</i> di regione di frontiera) .....	38
(Sezione 3 – Accertamento delle responsabilità nello svolgimento della missione Arcobaleno) .....	36	(Sezione 8 – Riequilibrio della spesa dello Stato a favore della Campania e delle regioni meridionali) .....	38
(Sezione 4 – Controllo dell’operato delle missioni umanitarie e di protezione civile a partire dal 1996) .....	37	(Sezione 9 – Interventi per la bonifica delle zone colpite da bombe contenenti uranio nel corso delle azioni militari nei confronti della Jugoslavia) .....	39
(Sezione 5 – Gestione degli aiuti della protezione civile in Albania e Montenegro e di quelli per il terremoto di Umbria e Marche) .....	37	<b>Disegno di legge S. 4197 (approvato dal Senato) n. 6483 ed abbinato proposte di legge nn. 2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533</b> .....	40
(Sezione 6 – Decisione della multinazionale Goodyear di chiudere lo stabilimento di Latina) .....	38	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	40

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 26 gennaio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Polenta, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schmid, Scoca, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Ostillio, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schmid, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 25 gennaio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TOSOLINI: « Agevolazioni per la promozione del rapporto di lavoro sportivo » (6702);

TOSOLINI: « Agevolazioni fiscali per la promozione del rapporto di lavoro sportivo » (6703);

FRONZUTI e NOCERA: « Norme per il recupero abitativo dei sottotetti » (6704);

VOLONTÈ ed altri: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per la formazione della famiglia » (6705);

CARLESI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso del metadone » (6706);

DEBIASIO CALIMANI: « Disposizioni per la tutela del "verde storico" » (6707);

ZACCHERA: « Concessione di un contributo finanziario dello Stato alle province di Catanzaro, Forlì, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola » (6708);

TARADASH: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage avvenuta il 28 marzo 1997 a seguito dell'affondamento della motovedetta albanese *Kater I Rades* » (6709);

LUCÀ: « Modifica all'articolo 72 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di divieto di imporre nomi relativi a denominazioni geografiche » (6710).

Saranno stampate e distribuite.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia):*

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di giochi, lotterie, concorsi a pronostico e giochi d'azzardo con premi in denaro » (6518) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

FINI ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento dei diritti della persona anziana » (6635) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 17 del 12-21 gennaio 2000 (doc. VII, n. 814), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

n. 18 del 12-21 gennaio 2000 (doc. VII, n. 815), con la quale ha dichiarato:

riuniti i giudizi,

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2-bis, comma 2, e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, della commissione tributaria provinciale di Chieti con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Chieti e dalla commissione tributaria provinciale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alla II Commissione permanente (Giustizia). Sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 4 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego relativamente all'anno 1997 della quale la commissione centrale per l'impiego ha preso atto nella seduta del 3 novembre 1999 (doc. LIII, n. 6).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere in data 19 e 21 gennaio 2000, ha trasmesso rispettivamente la seguente documentazione:

ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1998 dall'ente autonomo « La Quadriennale d'Arte di Roma », con allegati il bilancio consuntivo e di previsione 1998 e la relativa pianta organica;

ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 29 gennaio 1998 n. 19, relazione sull'attività svolta per l'anno 1998 dalla società di cultura « La Biennale di Venezia », con allegati i bilanci consuntivo e di previsione 1998 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 gennaio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 25 novembre 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 marzo 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 febbraio 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: CREMA ED ALTRI: ISTITUZIONE  
DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO COMUNEMENTE DEFINITO «TANGEN-  
TOPOLI» (6389); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE  
PISANU ED ALTRI; SODA ED ALTRI NN. 6386-6443**

**(A.C. 6389 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

*a)* le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera, nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese, a far tempo dal 1974;

*b)* le cause che hanno portato al fenomeno di illeciti arricchimenti connessi al rapporto fra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

*c)* le ragioni che hanno determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;

*d)* se si sono verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

*e)* l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione del grado di rispettivo indebitamento.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 15. Nardini.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di correnti di partito, di quotidiani e di organi di informazione.*

**1. 5. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a decorrere dal 1974.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , a far tempo dal 1974*

**\*1. 1.** Calderisi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a decorrere dal 1974.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , a far tempo dal 1974.*

**\*1. 2.** Boato, Paissan.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

a) le cause, le forme e l'estensione, anche sotto il profilo della provenienza estera, del fenomeno di cui al comma 1;

b) le ragioni che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;

c) se si siano verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi.

**1. 8.** Boato, Paissan.

*Al comma 2, sostituire le parole da: La Commissione ha il compito fino alla lettera d) inclusa con le seguenti:*

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di accertare:

a) la genesi e le forme più diffuse dei finanziamenti, provenienti anche dall'estero, ai partiti politici italiani, in violazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

b) l'entità della diffusione dei fenomeni corruttivi intercorsi tra sistema pubblico e privato e le alterazioni che ne siano conseguite alla regolare dinamica del mer-

cato, in particolare nell'aggiudicazione degli appalti e nella concessione dei servizi pubblici;

c) l'eventuale violazione da parte della magistratura del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale con conseguenti eventuali disparità di trattamento nell'accertamento e nel perseguimento dei fatti-reato di cui alle lettere a) e b).

**1. 9.** Parenti.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finanziamento illecito dei partiti aggiungere le seguenti: e correnti di partito.*

**1. 4.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: anche di provenienza estera aggiungere le seguenti: attraverso le operazioni commerciali di import-export.*

**1. 3.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 1974 con le seguenti: 9 maggio 1945.*

**1. 11.** Garra.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) l'eventuale permanenza ed estensione del fenomeno di reiterazione dei reati di cui al presente comma;

**1. 6.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: dei partiti politici fino alla fine della lettera con le seguenti: e l'indicazione*

del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e alle articolazioni periferiche.

**1. 12.** Garra.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti:* con riferimento anche alle loro articolazioni periferiche e

**1. 13.** Garra.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* con riferimento alle relative strutture centrali e periferiche.

**1. 7.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 1, dopo le parole:* degli illeciti rapporti, *inserire le seguenti:* a livello centrale e periferico.

**1. 16.** La Commissione.

**(A.C. 6389 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari

che abbiano svolto indagini o che siano stati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.

3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2. 2.** Nardini.

*Al comma 1, dopo le parole:* per ciascun gruppo *aggiungere le seguenti:* e componente politica presenti in Parlamento.

**2. 1.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Buttiglione.

*Al comma 2, sostituire le parole:* abbiano svolto indagini o che siano stati o siano attualmente sottoposti *con le seguenti:* abbiano svolto indagini giudiziarie o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano attualmente sottoposti.

**2. 3.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 6389 - sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 4)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti,

nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

**4. 6.** Nardini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

**4. 2.** Calderisi, Taradash.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.

**4. 7.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non è opponibile all'autorità giudiziaria.

**4. 3.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

**4. 4.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 7, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettera b).*

**4. 5.** Boato, Paissan.

*Al comma 7, sopprimere le parole da: né possono essere dirette fino alla fine del comma.*

**4. 1.** Parenti.

**(A.C. 6389 - sezione 5)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine

e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 6)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico

del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 7)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

2. Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 8)**

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Nardini.

**(A.C. 6389 - sezione 9)**

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sui finanziamenti illeciti provenienti dai paesi dell'est europeo.*

**Tit. 1.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Buttiglione.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1999, N. 484, RECANTE  
MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454,  
RECANTE INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMO-  
DALITÀ (6653)**

**(A.C. 6653 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di forma-

zione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). »;

b) al comma 2 le parole: « nel triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti:

« o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 »;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo; »;

d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « spese documentate » sono inserite le seguenti: « fino al 25 per cento del costo totale »;

e) al comma 3, le parole: « lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e c) »;

f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;

g) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da « di cui all'articolo 2 » a « citato comma 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito

il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti ».

4. Le convenzioni già stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti già conclusi, ancorché non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.

#### ARTICOLO 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### (A.C. 6653 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni » e le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (*Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale*).

1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non

può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacità di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei

benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicoli che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1”.

2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla realizzazione di *terminal* per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferite alla catena di trasporto combinato;

c) all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato” »;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di im-

pegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i gestori individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti già avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni ».

### (A.C. 6653 - Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

« c) per impresa di autotrasporto la persona fisica o giuridica che esercita l'at-

tività di autotrasporto di cose per conto terzi in un Paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881 del Consiglio del 26 marzo 1992 ».

2. Le lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* incentivazione delle aggregazioni tra le imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali nei limiti del 10 per cento delle risorse complessive;

*d)* finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive».

**01. 01.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge ha la finalità di ristrutturare il sistema dell'autotrasporto italiano attraverso la riforma della disciplina normativa contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, riportata al Titolo I della presente legge. Inoltre vengono disposti alcuni interventi, riportati al Titolo II della presente legge, tesi a:

*a)* armonizzare la disciplina amministrativa che regola l'accesso al mercato dell'autotrasporto;

*b)* riorganizzare l'offerta di trasporto mediante la destinazione di risorse finanziarie finalizzate alla riduzione della capacità complessiva di trasporto, all'incentivazione degli investimenti finalizzati all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese e per favorire il ricorso al trasporto intermodale, nel rispetto delle direttive emanate dall'Unione europea.

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

**1. 30.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

All'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo la parola: « autotrasporto », ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti :« di merci ».

**1. 65.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola: « nazionale » è soppressa.

**1. 66.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

*c)* per impresa di autotrasporto, la persona fisica e giuridica che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in un paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.

**1. 1.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

*c)* Ai fini della presente legge si intende per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

**1. 68.** Mammola.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 3, alinea, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 1998-2002 ».

**1. 69.** Mammola.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 3, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 65 per cento ».

**1. 70.** Mammola.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

**1. 71.** Mammola.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *c)* le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

*b)* alla lettera *d)* le parole: « 17 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento. »

**1. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE » sono sostituite dalle seguenti: « tali pareri devono rispettare la normativa prevista dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE in materia di aiuti di Stato ».

**1. 72.** Mammola.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è soppresso.

**1. 73.** Mammola.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo » sono sostituite dalle seguenti: « con automezzi aventi massa complessiva superiore ai 60 quintali ».

**1. 74.** Mammola.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 41.** Mammola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 42.** Mammola.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, della legge n. 454 del 1997 dopo le parole « in funzione » sono aggiunte le seguenti: « dei trasporti effettuati con diverse modalità ».

**1. 75.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, alinea, sostituire le parole: destinati al con le seguenti: destinati alle aziende di auto-transporto per conto di terzi di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 con.*

**1. 4.** Ciapusci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: l'acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: finalizzati all'introduzione di tecnologie funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto.*

**1. 5.** Ciapusci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: volti allo sviluppo del trasporto combinato.*

**1. 43.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: volti allo sviluppo di tecniche informatiche utili allo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodali e del trasporto combinato.*

**1. 44.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: volti allo sviluppo dell'intermodalità.*

**1. 46.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: destinati a migliorare, attraverso l'uso di sistemi di controllo della movimentazione delle merci informatici e satellitare.*

**1. 45.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e).*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera e).*

**1. 47.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: da impiegare aggiungere le seguenti: prioritariamente per la costruzione e lo sviluppo di una rete informatica che permettano di ottimizzare le diverse fasi di carico delle merci, minimizzando a tal fine i trasferimenti del vettore con carico nullo o parziale, e l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche.*

**1. 26.** Turrone, Cento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**1. 31.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: trasporti stradali*

aggiungere le seguenti: con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici ed alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti per le aree attrezzate ed autoparchi.

**1. 6.** Ciapusci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: trasporti stradali aggiungere le seguenti: , purché siano stati sottoposti preventivamente, e con esito positivo, a valutazione ambientale, e che la loro localizzazione rientri in un più generale quadro di programmazione regionale.*

**1. 27.** Turrone, Cento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: 38 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

**1. 32.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: circolante fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante l'acquisizione di nuovi veicoli che rispettino standard tecnici, in materia di emissione di sicurezza, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. A tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). L'intervento dello Stato è limitato alla compensazione dei maggiori costi derivanti dalla differenza di prezzo fra veicoli rispondenti a tali standard più rigorosi e quella dei veicoli conformi alle norme europee e nazionali in materia di tutela dell'ambiente.*

**1. 48.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), dopo le parole: parco veicolare circolante aggiungere le seguenti: in uso alle aziende di autotrasporto per conto di terzi.*

**1. 7.** Ciapusci.

*Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: limitatamente alla fine della lettera con le seguenti: per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore.*

**1. 18.** Raffaldini, Giardiello.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), dopo le parole: limitatamente alla sostituzione aggiungere le seguenti: e conseguente rottamazione,.*

**1. 28.** Turrone, Cento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**1. 33.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**1. 49.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 39 per cento.*

**1. 50.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

**1. 51.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 52 per cento.*

**1. 52.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 42 per cento.*

**1. 53.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 45 per cento.*

**1. 54.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, ai fini dell'ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità e della prospettiva di una riduzione della circolazione di merci pericolose su strada, è riservato il 50 per cento delle risorse previste dalla presente lettera. Tali risorse sono anche destinate all'acquisizione di cisterne e pianali ferroviari che servono alla intermodalità strada-ferrovia.*

**1. 16.** Eduardo Bruno.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle*

*specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, ai fini dell'ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità e della prospettiva di una riduzione della circolazione di merci pericolose su strada, è riservato il 50 per cento delle risorse previste dalla presente lettera.*

**1. 17.** Eduardo Bruno.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: impresa di auto-trasporto aggiungere le seguenti: per conto di terzi.*

**1. 8.** Ciapusci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**1. 9.** Ciapusci.

*Al comma 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**1. 38.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

**1. 34.** Mammola.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera e), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**1. 35.** Mammola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 58.** Mammola.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, dopo le parole: « nel triennio 1997-1999 » sono aggiunte le seguenti: « o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 ».

**1. 23.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 con le seguenti: nel quinquennio 1998-2000.*

**1. 76.** Mammola.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quadriennio 1998-2001 con le seguenti: quinquennio 1998-2002.*

**1. 36.** Mammola.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parole: « 550 milioni » sono sostituite dalle parole: « 600 milioni ».

**1. 77.** Mammola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 60.** Mammola.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**1. 10.** Ciapusci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **1. 11.** Ciapusci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **1. 61.** Mammola.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.*

**1. 55.** Mammola.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**1. 56.** Mammola.

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**1. 57.** Mammola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

\* **1. 12.** Ciapusci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

\* **1. 39.** Mammola.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: « impresa » sono aggiunte le seguenti: « di autotrasporto ».

**1. 78.** Mammola.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) il comma 4 dell'articolo 2 è soppresso.

**1. 79.** Mammola.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) al comma 4, lettera a), le parole: « di minore dimensione » sono soppresse.

**1. 80.** Mammola.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* al comma 4, lettera *b)*, le parole: « di inquinamento » sono sostituite dalla seguente: « ambiente ».

**1. 81.** Mammola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**1. 62.** Mammola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**1. 13.** Ciapusci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, primo periodo, della legge n. 454 del 1997 le parole: « dal registro delle imprese, o » sono soppresse.

**1. 82.** Mammola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, della legge n. 454 del 1997 le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti « venti anni ».

**1. 83.** Mammola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; le autorizzazioni così ritirate non potranno essere in alcun modo riassegnate ».

**1. 84.** Mammola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 2, della legge n. 454 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*c)* al declassamento della patente di guida.

**1. 85.** Mammola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, le parole: « 6 mesi successivi alla » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ».

**1. 89.** Mammola.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 3, della legge n. 454 del 1997 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*d)* non siano già andati in pensione.

**1. 15.** Boghetta.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma, non concorrono alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**1. 22.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

**1. 90.** Mammola.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 40.** Mammola.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:

6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di auto-transporto.

7. Alle imprese nazionali autorizzate al trasporto merci per conto di terzi che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal successivo comma 8 rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di tre anni e presentino nello stesso termine, un piano di investi-

menti triennali per il miglioramento della qualità del servizio è concesso un contributo pari a:

*a)* 55 milioni di lire per la riduzione del 26 per cento di tonnellate della massa complessiva attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998;

*b)* 100 milioni di lire per la riduzione di 44 tonnellate della massa complessiva aziendale attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, regola i criteri e le modalità per la concessione del contributo e per la redazione dei piani di investimento triennali con le indicazioni delle singole componenti dei piani stessi.

*8-bis* Sono escluse dai benefici di cui ai commi precedenti le imprese che rinuncino alle autorizzazioni speciali con autocarri isolati privi delle facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1997, n. 783, ovvero alle autorizzazioni per veicoli di trasporto eccezionale, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed al trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri, di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2 punti 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché alle autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913.

*8-ter.* Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente disposizione

si sono avvalse della facoltà di aumentare la propria capacità di carico fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998, possono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi, previa rinuncia al raddoppio stesso e restituzione ai competenti uffici della motorizzazione civile delle targhe e delle carta di circolazione dei veicoli immatricolati in eccedenza rispetto alle capacità di carico che avevano al momento in cui hanno esercitato la facoltà di raddoppio. Il contributo è commisurato alla ulteriore riduzione volontaria della massa complessiva autorizzata dell'impresa ».

**1. 86. Mammola.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto.

7. Alle imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal successivo comma, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di 3 anni e presentino, nello stesso termine, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio, è concesso un contributo pari a:

a) 55 milioni di lire per la riduzione del 26 per cento di tonnellate della massa complessiva autorizzata attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998;

b) 100 milioni di lire per la riduzione di 44 tonnellate della massa complessiva

aziendale attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto regolamenta i criteri e le modalità:

a) per la concessione del contributo;

b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con l'indicazione delle singole componenti dei piani stessi.

8-bis. Sono escluse dai benefici di cui ai commi precedenti le imprese che rinuncino alle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, ovvero alle autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché alle autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913.

8-ter. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sono avvalse della facoltà di aumentare la propria capacità di trasporto sino al raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998, possono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi, previa rinuncia al raddoppio stesso e restituzione ai competenti uffici della motorizzazione civile delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli immatri-

colati in eccedenza rispetto alle capacità di carico che avevano al momento in cui hanno esercitato la facoltà di raddoppio. Il contributo è commisurato alla ulteriore riduzione volontaria della massa complessiva autorizzata dell'impresa».

**1. 3.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 2, sopprimere la parola: 6,*

**1. 14.** Ciapucci.

*Al comma 2-bis, capoverso, sostituire il capoverso Art. 4 con il seguente:*

« ART. 4. — (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e nazionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

1. — Per i processi di aggregazioni che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi così come definito dalla normativa comunitaria, iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel compatto del trasporto combinato, tali da realizzare una riduzione della capacità di carico complessivo e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma due del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al

comma i del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2002.

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni e sono destinatarie di con ferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi di aziende, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o con ferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro. Per raggruppamenti si intendono anche aziende che si costituiscono con GEIE o mediante contratto di *franchising*.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti commi sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari e dipendenti ad iniziative di formazione professionale, comprese l'acquisto di materiale didattico ed audio visivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento

degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di auto-transporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero delle imprese che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.

b) del numero di imprese che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.

**1. 87.** Mammola.

*Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della circolazione aggiungere la seguente: stradale.*

**1. 91.** Mammola.

*Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e.*

**1. 92.** Mammola.

*Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298 del 1974.*

**1. 93.** Mammola.

*Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: esistenti alla data di con le seguenti: costituite dopo.*

**1. 94.** Mammola.

*Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 5, alinea, sopprimere le parole: sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.*

**1. 95.** Mammola.

*Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 5, lettera b), sostituire le parole: di imprese monoveicolari con le seguenti: di imprenditori monoveicolari.*

**1. 96.** Mammola.

*Al comma 2-ter, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.*

**1. 120.** Mammola.

*Al comma 2-ter, capoverso Art. 5, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , purché siano stati sottoposti preventivamente, e con esito positivo, a valutazione ambientale, e che la loro localizzazione rientri in un più generale quadro di programmazione regionale.*

**1. 29.** Turrone, Cento.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).*

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di

cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **1. 121.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).*

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **1. 19.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

*(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).*

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 20.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

ART. 5-ter.

*(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).*

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

**1. 88.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

*5-bis. — (Premi assicurativi).* — 1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 21.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 della legge n. 454 del 1997 le parole: « e per conoscenza » sono sostituite dalla seguente: « o ».

**1. 97.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole « contratto nazionale » sono aggiunte le seguenti « collettivo di lavoro ».

**1. 98.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, le parole: « per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura » sono soppresse.

**1. 99.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 298 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni ».

**1. 100.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: « merci » è sostituita dalla seguente: « cose ».

**1. 101.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: « terzo anno » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno ».

**1. 102.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997, il comma 4 è soppresso.

**1. 104.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: « entro il termine di cui al comma 1 » sono soppresse.

**1. 103.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, la prescrizione per i diritti sorgenti dall'esecuzione di un contratto di autotrasporto di merci sul territorio nazionale è di un anno ».

**1. 109.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Per i diritti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti a prescrizione quinquennale,

l'azione civile deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti di comune accordo possono rivolgersi alla Commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede il vettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

**1. 110.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Le tariffe obbligatorie previste dal titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, permangono in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 ».

**1. 111.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. In caso di nullità del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, non dovuta ad ipotesi di esercizio abusivo della professione, è comunque dovuto al vettore il compenso per l'attività svolta ».

**1. 112.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Dopo l'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 sono aggiunti i seguenti:

ART. 7-bis.

La disciplina tariffaria a forcilla contenuta nel titolo III della legge 6 giugno

1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituita dalle norme contenute negli articoli seguenti. Le parti sono libere di concordare i corrispettivi delle prestazioni di autotrasporto nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 7-ter.

Il corrispettivo versato al vettore per l'esecuzione dei trasporti di cose per conto di terzi con veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate deve essere tale da consentirgli il rispetto di tutte le norme di comportamento contenute nel codice della strada e le altre disposizioni emanate a tutela della sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale, nonché il rispetto della disciplina delle norme emanate a tutela del lavoro e di quelle contenute nel contratto collettivo di lavoro del settore.

ART. 7-quater.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato centrale dell'albo, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, un decreto che regolamenti la disciplina di calcolo del costo delle prestazioni di autotrasporto, nonché oneri o prestazioni accessorie, assumendo a riferimento i seguenti parametri:

1) la durata necessaria per lo svolgimento del trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente;

2) i tempi durante i quali l'automezzo e l'autista sono a disposizione per il carico e lo scarico delle merci;

3) le prestazioni effettivamente svolte dal trasportatore o da suoi preposti;

4) le spese di carburante, manutenzione e ammortamento dei veicoli, le spese generali aziendali e la remunerazione del capitale e del lavoro impiegato.

ART. 7-quinquies.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di un vettore che eserciti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, si presume la responsabilità del mittente ovvero del soggetto che ha affidato la merce per il trasporto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, provvede pertanto alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7-quater.

Ove venisse accertato il mancato rispetto delle disposizioni indicate al precedente comma, il mittente risponde dei danni arrecati a terzi.

È nullo qualsiasi patto contrario.

1. 105. Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

2-quater. Dopo l'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

« L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta ».

1. 25. Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del

1997, dopo le parole: Ministro dell'ambiente sono aggiunte le seguenti: con il Ministro delle finanze e delle politiche comunitarie.

**1. 113.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

**1. 114.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: « Ministero dei trasporti e della navigazione » sono aggiunte le seguenti: d'intesa con il Comitato centrale dell'albo.

**1. 118.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) cinque componenti indicati dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori e scelti tra le associazioni più rappresentative ».

**1. 115.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge n. 454 del 1997, la parola « 5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

**1. 116.** Mammola.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 8, comma 1, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

i) da un componente designato dal Ministro delle finanze;

l) da un componente designato dal Ministro per le politiche comunitarie.

**1. 117.** Mammola.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 63.** Mammola.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis).* Il comma 2 è abrogato.

**1. 24.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 11 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 186 della legge 13 giugno 1999, n. 190, dopo il comma 2 è inserito il seguente: *2-bis.* Chiunque violi le norme di cui al comma precedente e provoca lesioni gravi, invalidità permanenti o decessi è colpito con la revoca definitiva della patente di guida. Nel caso di trasporti effettuati con veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35 quintali si dispone altresì la revoca definitiva del titolo autorizzativo nel caso in cui il conducente sia il titolare dell'autorizzazione e l'immediata cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa nel caso in cui il conducente sia un lavoratore subordinato.

**1. 119.** Mammola.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 64.** Mammola.

## ART. 2.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## « ART. 2-bis.

1. La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, è sostituita dalla seguente:

« *g)* l'imposta relativa all'acquisto, alla importazione, alle prestazioni di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del ministro delle finanze 28 ottobre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento salvo che per gli autotrasportatori in conto terzi iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali è ammessa la detrazione del 100 per cento ».

**2. 015.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## ART. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, dopo il comma 3 è aggiunto in seguente:

*3-bis.* All'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo il comma 16-*bis* è aggiunto il seguente:

« *16-ter.* Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che richiedono ed ottengono l'iscrizione all'Albo dei gestori ai sensi del precedente comma 4 con le procedure ordinarie di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto mini-

steriale n. 406 del 1998, possono ottenere, facendone semplice richiesta alle competenti sezioni regionali dell'Albo e senza ulteriori adempimenti, l'automatica iscrizione anche per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui al comma 16 del presente articolo rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale n. 406 del 1998. In questo caso le suddette imprese sono esentate dall'iscrizione con le procedure semplificate di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale n. 406 del 1998 e la revisione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto ministeriale n. 406 del 1998 è quinquennale ».

**2. 03.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

## ART. 2-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è sostituito dal seguente:

« 7. Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo, con l'eccezione del requisito dell'onorabilità che va comunque accertato e di cui va verificato il successivo permanere ».

**2. 04.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*a)* sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;

b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione di lavoro della professione ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, nonché per infrazioni gravi e ripetute all'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

## 2. 05. Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974. In tale caso il soggetto viene escluso dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, del presente decreto, al quale potrà essere reinscritto trascorsi i due anni previsti al comma 3 ».

## 2. 06. Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità personale è inserito in un

elenco provinciale che unitamente agli altri elenchi provinciali costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla direzione dell'attività di autotrasporto su strada per conto di terzi. Con regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi.

## 2. 07. Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nei confronti dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

## 2. 08. Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. Dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunto il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte contemporaneamente all'Albo dei gestori di rifiuti ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 per i rifiuti destinati allo smaltimento e del comma 16 dello stesso articolo per i rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, sono esentate dal versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998, relativamente al-

l'iscrizione di cui al sopracitato comma 16, rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale n. 406 del 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996 per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo gestori di rifiuti per il solo anno 1999 è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che hanno già provveduto al versamento dei diritti annuali senza avvalersi del godimento dell'esenzione di cui al predetto comma 1, potranno recuperare la differenza già versata portandola in detrazione all'atto del pagamento dei diritti dovuti per l'anno 2000 al netto degli interessi e della rivalutazione.

4. Ai fini dell'iscrizione alle categorie e classi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 406 del 1998 il calcolo dei quantitativi annui va computato convenzionalmente su 300 giorni lavorativi.

**2. 09.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali almeno ogni due anni sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, ivi comprese le imprese esentate, ai sensi del presente decreto dal primo accertamento dei requisiti dell'onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

**2. 010.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo sono notificati dal Comitato provinciale dell'Albo all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'Albo assunti dal comitato provinciale competente sono notificati all'iscritto e comunicati al Comitato centrale dell'Albo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

**2. 011.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della legge n. 298 del 1974, per violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167, commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, e successive modificazioni, nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa, in cui il preposto opera, dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse. Le sanzioni disciplinari esplicano i propri effetti a valere sull'iscrizione del soggetto sanzionato nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6 ».

**2. 012.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) professione di autotrasportatore di cose su strada per conto di terzi l'attività economica per la quale una persona fisica o giuridica esegue, a fronte di un corrispettivo, mediante autoveicoli, il trasporto stradale di cose per conto di terzi ».

**2. 014.** Mammola.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 finalizzato alla razionalizzazione della capacità di autotrasporto complessiva per cui sono concessi i contributi a favore di imprenditori che rinunciano volontariamente all'attività di autotrasporto detti finanziamenti sono da considerarsi al netto di ogni tassazione sui redditi anche in forma separata.

**2. 01.** Ciapusci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati

che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**\* 2. 013.** Raffaldini, Giardiello.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**\* 2. 020.** Mammola, Savarese, Bocchino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale nonché delle condizioni ambientali, è vietato l'ingresso dei veicoli utilizzati per l'attività di autotrasporto, provenienti da Paesi extracomunitari, dal cui libretto di circolazione risulta la mancanza o l'ineadeguatezza delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni inquinanti e in materia di sicurezza del veicolo stesso. I controlli sui citati veicoli vengono effettuati ai posti di frontiera.

**2. 02.** Bosco, Chincarini, Caparini.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Gestione da parte della protezione civile della missione Arcobaleno)**

FRAU. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

quali direttive siano state date dal Governo per garantire il funzionamento corretto della missione « Arcobaleno », sia dal punto di vista amministrativo che della sicurezza della destinazione dei beni, quali controlli fossero stati predisposti (a parte l'inutile presidio delle forze di polizia), per conoscere cosa stava accadendo a Valona (e pare anche altrove), cosa segnalassero i servizi già presenti sul territorio e quali fossero le relazioni che il Sottosegretario Barberi aveva a disposizione sull'andamento dell'attività: quelle degli attuali dirigenti incriminati o anche altre informazioni, essenziali in una congiuntura certamente complessa, da parte di carabinieri, polizia, finanza, tutte forze coinvolte nella operazione « Arcobaleno » e certamente attente ai ben noti fenomeni di mafia e criminalità presenti sul territorio e conoscibili anche sulla base della diffusa *vox populi*. (3-04959)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 2 – Nomina del professor Barberi a responsabile dell'Agenzia per la protezione civile)**

TASSONE, VOLONTÈ e GRILLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

è stata ripetutamente richiamata l'attenzione dell'esecutivo sulla gestione della

missione Arcobaleno che, alla luce dei clamorosi sviluppi della inchiesta giudiziaria che ha visto l'arresto per peculato di dirigenti responsabili dell'operazione umanitaria, assume aspetti sempre più inquietanti, in ragione di false fatturazioni, appalti e lavori inesistenti, ripetuti saccheggi, ruberie e tollerate complicità con i boss mafiosi albanesi;

il professor Barberi definì le preoccupazioni espresse in Parlamento « una invenzione dei giornalisti » ed esponenti del Governo definirono la missione come « fiore all'occhiello »;

il Governo, il 19 novembre 1999, ha nominato il sottosegretario Barberi direttore dell'Agenzia per la protezione civile dopo che erano emerse responsabilità politiche del titolare della gestione della missione Arcobaleno –:

se non ritenga assolutamente necessario, anche per rispetto delle istituzioni e per ripristinare un corretto rapporto di responsabilità tra Parlamento e Governo, valutare la posizione del professor Barberi anche come responsabile dell'Agenzia.

(3-04960)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 3 – Accertamento delle responsabilità nello svolgimento della missione Arcobaleno)**

POZZA TASCA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

giovedì 20 gennaio il Gip del Tribunale di Bari, Daniela Rinaldi, su richiesta del Sostituto Procuratore Michele Emi-

liano, ha ordinato l'arresto di Massimo Simonelli, (capo della Missione Arcobaleno in Albania), Luciano Tenaglia (responsabile del « Campo delle regioni »), Alessandro Mubono (ex vice-presidente del Campo di Valona) e Silvia Lucatelli (dipendente della Protezione civile), con l'accusa di peculato aggravato e continuato, occultamento di atto pubblico, favoreggiamento personale e falso materiale in atto pubblico nella gestione della Missione Arcobaleno;

a seguito di tale vicenda rischia di uscire infangata l'azione di tanti volontari che in Albania ed in Kosovo si sono prodigati, dando prova di uno straordinario spirito di solidarietà e sacrificio, e si gettano pesanti ombre sul complesso della Missione Arcobaleno, che nei giorni della guerra in Kosovo tanto onore ha reso al nostro Paese ed alla generosità dei cittadini italiani con unanime riconoscimento a livello nazionale ed internazionale;

le associazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (ONG) avevano avanzato alcune critiche sin dall'inizio alla Missione Arcobaleno, per il loro mancato coinvolgimento e per la scarsa attenzione al lavoro da loro svolto in quei territori, fin da prima dell'esplosione della guerra;

la stessa interrogante aveva già segnalato, nella seduta del 16 settembre del 1999, l'inopportunità della collocazione di un campo sul territorio di Valona che, pur rispondendo alla doppia necessità di accogliere i profughi, ma anche di evitare che gli stessi diventassero le vittime degli « scafisti », non presentava i requisiti di sicurezza che invece una simile operazione avrebbe dovuto garantire —:

se il Ministro non ritenga opportuno fare chiarezza sugli sviluppi della Missione Arcobaleno e accertarne le responsabilità a tutti i livelli, al fine di restituire la dignità che merita alla prima missione umanitaria voluta da un Governo della Repubblica e maggiore fiducia nell'azione di governo a due milioni di « azionisti italiani della solidarietà » — come li ha definiti Staffan De

Mistura — che alla formazione di quell'Arcobaleno avevano cooperato. (3-04962)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 4 — Controllo dell'operato delle missioni umanitarie e di protezione civile a partire dal 1996)**

APOLLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'inchiesta sulla missione « Arcobaleno », al di là delle eventuali responsabilità civili e penali che potrà individuare, mette comunque in evidenza l'assoluta necessità da parte del Governo di far chiarezza su una vicenda delicata sia dal punto di vista umanitario che politico;

i pubblici ministeri sono stati addirittura chiamati ad indagare su tutte le missioni dal 1996 fino ad oggi, ragion per cui si avverte la necessità di dimostrare la più completa trasparenza da parte del dipartimento di protezione civile del ministero dell'interno, che è innanzitutto d'ordine morale nei confronti del popolo italiano, di quei cittadini che hanno contribuito di tasca propria ad inviare soccorsi umanitari, delle varie unità di protezione civile sparse in tutta Italia e delle altrettante associazioni di volontariato sensibili al dramma albanese —:

se, anche alla luce delle irrisolte conseguenze provocate dal drammatico terremoto di Umbria e Marche, intenda predisporre un piano di controllo dal 1996 fino ad oggi su ogni missione di intervento umanitario e di protezione civile.

(3-04965)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 5 — Gestione degli aiuti della protezione civile in Albania e Montenegro e di quelli per il terremoto di Umbria e Marche)**

SELVA, ARMAROLI, ANTONIO PEPE e AMORUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'operazione Arcobaleno è stata presentata dal Governo come un fiore all'oc-

chiello dell'assistenza ai profughi del Kosovo in Albania —:

per quali ragioni il sottosegretario Barberi non sia stato sollevato dalle funzioni di sottosegretario alla Protezione civile;

se non debba essere rivisto l'intero piano di aiuti all'Albania e al Montenegro;

quali notizie abbia il Governo e quali provvedimenti cautelativi intenda prendere circa le notizie riguardanti il comportamento della Protezione civile per gli aiuti e la ricostruzione dopo il terremoto nell'Umbria e nelle Marche. (3-04966)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 6 – Decisione della multinazionale Goodyear di chiudere lo stabilimento di Latina)**

NESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

come valuti l'atteggiamento della multinazionale Goodyear che ha improvvisamente annunciato la sua irrevocabile decisione di chiudere lo stabilimento di Latina, il che ha comportato la perdita del posto di lavoro per alcune centinaia di persone, e quali provvedimenti intenda prendere o sottoporre al Parlamento per fare in modo che comportamenti analoghi, che sono già adottati da altre multinazionali nei confronti del nostro Paese (tra i quali quello della Philips nel suo stabilimento in Lombardia e quello della Unilever per lo stabilimento Bertolli in Toscana), non siano più permessi, in modo che l'Italia non venga considerata una pura espressione geografica. (3-04963)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 7 – Riconoscimento alla Puglia dello status di regione di frontiera)**

SINISI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la Puglia è porta d'Europa;

le iniziative assunte dal Governo di aprire un tavolo Governo-regione Puglia,

con il finanziamento di progetti, sono rimaste del tutto assorbite nella polemica sul riconoscimento dello *status* di regione di frontiera;

questa espressione, felice dal punto di vista linguistico, evoca pionierismo senza scrupoli e muri da erigere, in piena contraddizione con il ruolo che la regione può e deve svolgere come prima regione d'Europa aperta verso l'est, terra accogliente e ricca di risorse —:

se non ritenga il Governo che si debba passare ad una fase in cui questo ruolo venga riconosciuto in modo più strutturato e concreto con la localizzazione di istituzioni comunitarie, con la realizzazione di una piattaforma logistica dei trasporti delle persone e delle merci ed un sistema di servizi a sostegno delle imprese che intendono operare all'est, con un progetto culturale di integrazione tra i Paesi del bacino adriatico ed una cooperazione per la sicurezza e lo sviluppo armonico dell'intera area e quali impegni intenda assumere in questa direzione. (3-04964)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 8 – Riequilibrio della spesa dello Stato a favore della Campania e delle regioni meridionali)**

SINISCALCHI, CENNAMO, PETRELLA, GIARDIELLO e GUERRA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come ampiamente illustrato dai mezzi di informazione, la ragioneria generale dello Stato ha depositato la relazione annuale sulla spesa dello Stato concernente, in particolare, la spesa per abitante nelle varie regioni;

detta relazione illustra una spesa che per ogni cittadino delle regioni Friuli, La-

zio, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta è stata di 9 milioni l'anno, mentre lo Stato, per il Mezzogiorno (con eccezione di Sicilia e Basilicata), spende meno di cinque milioni per cittadino;

dallo studio della ragioneria dello Stato emergono fortissimi divari di spesa tra nord e sud del Paese (la Lombardia ha ricevuto 66.745 miliardi a fronte dei 23.946 spesi in Campania);

il divario in materia di spesa riguarda in modo marcato anche settori delicati come scuola, università, sanità, giustizia;

peraltro, il modesto incremento di spesa per la regione Campania in materia di protezione civile (976 miliardi nel 1997) riguarda epoca precedente alla tragedia dell'alluvione di Sarno ed in altre zone della regione Campania che, come è noto, registra un altissimo numero di comuni a rischio ambientale;

appare, peraltro, dalla relazione della ragioneria dello Stato, una non sempre motivata compressione della spesa *pro capite* che può apparire una sorta di distorsione delle finalità della spesa stessa —:

quali siano le previsioni reali ed effettive che il Governo può formulare per operare una correzione del divario di spesa che sembra essere squilibrato a danno della Campania e di altre regioni meridionali. (3-04961)

(25 gennaio 2000)

**(Sezione 9 – Interventi per la bonifica delle zone colpite da bombe contenenti uranio nel corso delle azioni militari nei confronti della Jugoslavia)**

CALZAVARA. – Ai Ministri della sanità e della difesa. – Per sapere – premesso che:

l'uranio U-238 cosiddetto « impoverito » è altamente tossico, radioattivo e can-

cerogeno, provoca la leucemia ed è mutageno, incide cioè sui DNA umano, animale e vegetale;

è inoltre pirofora, cioè tende all'autocombustione anche con temperatura ambientale;

questi pericoli sono stati studiati e certificati da almeno 35 ricerche scientifiche purtroppo non divulgate, anzi isolate e tenute disaggregate dalla regia mondialista delle *lobbies* a favore dell'uso del nucleare;

l'origine di questo uso forsennato se non criminale è sancito dal famigerato accordo di 40 anni fa, che ha sottoposto l'organizzazione mondiale della sanità e quindi la salute pubblica mondiale agli interessi della Aiea (Associazione internazionale per l'energia atomica), dichiaratamente formata per propagandare l'uso « amichevole » dell'uranio « impoverito »;

questa scelta ha permesso alle industrie dell'uranio di liberarsi delle scorie nucleari U-238 ed addirittura di guadagnare enormi profitti, seminando morte ed inquinamento ambientale generazionale in Iraq, Bosnia, Kosovo, Serbia, tramite i bombardamenti americani e della Nato —:

cosa abbia fatto il Governo in tema di informazione e prevenzione sull'argomento, quali provvedimenti intenda adottare per avere la documentazione esatta dei rilasci di bombe in adriatico, nelle regioni padane e quindi nella Repubblica federale jugoslava, al fine di procedere al monitoraggio e al risanamento ambientale nelle aree contaminate e come intenda contribuire alla difesa della salute delle popolazioni irradiate dall'uranio « impoverito », oltre che dei nostri soldati e volontari impegnati nelle varie operazioni *peace keeping*. (3-04967)

(25 gennaio 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4197 — DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (APPROVATO DAL SENATO) (6483) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; COMINO ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533)**

**(A.C. 6483 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché per ogni *referendum*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

*Sopprimerlo.*

**\*1. 295.** Romani.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 100.** Garra.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — *(Ambito di applicazione).* —

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito,

attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — (*Ambito di applicazione*). — 1. La presente legge disciplina l'uso dei messaggi pubblicitari per la comunicazione politica al fine di garantire a tutti i soggetti politici eque possibilità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva.

2. La presente legge non si applica alla pubblicità elettorale trasmessa da emittenti radiotelevisive locali o attraverso reti telematiche.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.**

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

ART. 1. — (*Ambito di applicazione*). — 1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco

e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

ART. 2. — (*Propaganda elettorale*). — 1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i *referendum*, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei *leaders* delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

(*Pubblicità elettorale*). — 1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o *spot* radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, *slogan*, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o

movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le modalità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programmazione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelesive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può comunque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelesive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelesive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai leader delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4, anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 2.

10. Le emittenti radiotelesive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

ART. 4. — (*Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità*).

— 1. Le emittenti radiotelesive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a

conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radio-televisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

ART. 5. — (*Regole generali attinenti alla disciplina dell'informazione elettorale. Diritto di rettifica*). — 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità garante », vigila sul rispetto dell'imparzialità, della completezza e della correttezza dell'informazione elettorale e della parità di trattamento dei candidati e delle formazioni politiche da parte dei mezzi di comunicazione di massa durante la campagna elettorale; può indirizzare raccomandazioni alle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e alla stampa quotidiana e periodica al fine di richiamare al rispetto dei principi della presente legge.

2. Per informazione elettorale si intende ogni servizio giornalistico, o di informazione, attinente alla campagna elettorale ed alle formazioni politiche, ai partiti o movimenti politici, nonché ai singoli candidati, diffuso attraverso telegiornali, giornali radio, servizi informativi di rete o di testata, stampa quotidiana e periodica.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto i mezzi di comunicazione di massa devono osservare, nel complesso dei servizi e dei programmi di informazione elettorale, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare distinguendo le informazioni dalle opinioni dei commentatori.

4. Le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di candidati o di esponenti di formazioni, partiti e movi-

menti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di imparzialità, completezza e correttezza dell'informazione. Tali trasmissioni sono ammesse negli ultimi cinque giorni dalla campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti delle formazioni politiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

5. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

6. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e di quelli di cui al comma 4, la presenza di esponenti politici è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di esponenti politici nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

7. Le formazioni politiche, i partiti e movimenti politici, i candidati, qualora si ritengano lesi da informazioni contrarie a verità, hanno diritto di chiedere alle testate giornalistiche, alle reti radiotelevisive pubbliche o alle emittenti radiotelevisive private che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria o collocazione e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione o della pubblicazione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, qualora l'editore o l'emittente non dia corso alla richiesta di rettifica, il soggetto interessato sottopone entro tre giorni la questione all'Autorità garante, che si pronuncia nel termine di due giorni. Se l'Autorità garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità

garante stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. In relazione ai periodici i termini si intendono riferiti alla prima edizione successiva al decorso dei termini stessi.

ART. 6. — (*Divieto di propaganda istituzionale*). — 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda o di trasmettere messaggi pubblicitari, comunque in grado di influenzare il comportamento degli elettori. Tale divieto è relativo anche alle attività inerenti alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per le comunicazioni, da effettuarsi in forma impersonale, strettamente indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 7. — (*Disciplina dei sondaggi*). — 1. A decorrere dal decimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi diffusi nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, l'Autorità garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

ART. 8. — (*Procedimento per l'accertamento delle violazioni*). — 1. I candidati, le formazioni, i partiti ed i movimenti politici direttamente interessati possono denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni della presente legge. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*, alla rete del servizio pubblico radiotelevisivo, all'emittente privata o all'editore, ed inoltre all'Autorità garante. L'Autorità garante istruisce la denuncia, previa eventuale acquisizione del materiale necessario, e, contestati i fatti anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite le loro controdeduzioni, provvede su di essa.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato anche d'ufficio.

ART. 9.— (*Sanzioni*). — 1. In caso di violazioni della presente legge, nonché di gravi e reiterate violazioni dei criteri di offerta di cui all'articolo 4, l'Autorità garante irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti nazionali private, delle reti radiotelevisive del servizio pubblico e degli editori, consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni; nei confronti delle emittenti locali, da lire 1 milione a lire 10 milioni. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate all'entità del pregiudizio cagionato, alla gravità ed all'evidenza della violazione, alle dimensioni dell'impresa ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

3. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

4. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate anche ai candidati e alle formazioni ed ai partiti politici qualora sia accertata la loro responsabilità nella violazione.

5. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della propaganda, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della pubblicità, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di pubblicità elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che ne siano rimasti illegittimamente esclusi.

7. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative ai principi della correttezza, della completezza e del-

l'imparzialità dell'informazione elettorale, l'Autorità garante, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 5, comma 7, può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 200 milioni, graduandola anche in relazione alla distanza temporale dall'apertura dei seggi. Qualora la violazione delle medesime disposizioni sia stata commessa durante le operazioni di voto si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

9. Tutti i provvedimenti dell'Autorità garante adottati ai sensi del presente articolo possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale. La mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante costituisce violazione dell'articolo 650 del codice penale.

10. Le violazioni delle disposizioni della presente legge relative a singoli candidati sono comunicate al Collegio di garanzia elettorale, che provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 10.— (*Provvedimenti di urgenza*). —

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali, in presenza di gravi

ed evidenti violazioni delle disposizioni della presente legge, l'Autorità garante, previa istruttoria sommaria da svolgere anche via *telex* nel termine massimo di settantadue ore dalla denuncia, può adottare in via di urgenza i provvedimenti di cui all'articolo 9, commi 5, 6 e 7; sempre in via di urgenza, l'Autorità garante può altresì inibire la reiterazione della pubblicità o della propaganda vietata. L'Autorità garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai suoi provvedimenti.

2. Sui ricorsi contro i provvedimenti di urgenza il tribunale amministrativo regionale competente si pronuncia in via cautelare entro le quarantotto ore successive al deposito del ricorso.

ART. 11. — (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12. — (*Norme finali*). — 1. Gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, ad eccezione del comma 2, 4 e 5, ad eccezione del comma 7, non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati, movimenti e formazioni politici ed alle stampe elettorali dei medesimi.

1. 60. Calderisi, Taradash.

*Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:*

ART. 1. — 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e la parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti:

a) spazi autogestiti dai partiti;

b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

5. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche ap-

partenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

6. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

7. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione

elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

8. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 5. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

9. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 5.

10. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici è libera.

11. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di

quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

12. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

13. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

14. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorché erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali.

15. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 9, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

16. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di co-

municazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

17. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

18. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.

19. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4 e 5, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

20. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata.

**1. 62.** Frattini, Vito, Romani.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti; rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da

rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria

del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

#### 1. 6. Follini, Giovanardi.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono

i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

\* **1. 65.** Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi au-

togestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

\* 1. 7. Follini, Giovanardi.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sin-

daco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica formazioni pubbliche e spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 6, 7 e 8.

6. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 10. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

7. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

8. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

9. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le

emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

10. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 7. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

11. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**\*\*1. 68.** Vito, Romani, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo

giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti

politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e

della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**1. 63.** Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto

speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità

elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**1. 101.** Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

**ART. 1. — (Informazione elettorale).** — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto mas-

simo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle

emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**1. 102.** Vito, Romani, Frattini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — (*Ambito di applicazione*). — 1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi

uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

**1. 59.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. L'informazione politica ha luogo con ogni modalità consentita dall'ordinamento ed in particolare a mezzo della radiodiffusione, della diffusione televisiva ed a mezzo della stampa, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

**1. 103.** Garra.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Tra i mezzi di informazione di massa va esclusa ogni disparità di trattamento, salva la peculiare disciplina che per la stampa è prevista dal comma secondo e successivi dell'articolo 21 della Costituzione.

**1. 104.** Garra.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* altresì, allo stesso fine con

*le seguenti:* al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

**1. 57.** Calderisi, Taradash.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 1.** Amato, Romani, Vito, Frattini..

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

**1. 105.** Giovine, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

**1. 106.** Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici o referendari, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

**1. 107.** Deodato, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge riconosce e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'esercizio del diritto di accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

**1. 108.** Giannattasio, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione.

**1. 109.** Frau, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici e referendum, l'accesso ai mezzi di informazione politica per la comunicazione politica ed istituzionale.

**1. 110.** Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge promuove, disciplina e garantisce la parità di condizioni e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici ed istituzionali, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

**1. 111.** Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge, al fine di garantire la piena parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i partiti politici, movimenti politici o referendum, disciplina l'accesso ai mezzi di comunicazione per l'informazione politica.

**1. 112.** Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge riconosce e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici e refe-

rendari, l'esercizio del diritto di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

**1. 113.** Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con tutti i mezzi di comunicazione di massa in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici senza distinzioni di condizioni personali.

**1. 114.** Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendum durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

**1. 21.** Aprea, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendum durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie per le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ravvisi

la necessità di regolamentare con norme specifiche l'informazione elettorale e referendaria.

**1. 24.** Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie per le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ritenga necessario stabilire norme specifiche per garantire la parità di trattamento e l'imparzialità nei confronti dei soggetti politici che partecipano alle competizioni elettorali o referendarie.

**1. 23.** Berruti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, definisca di rilievo nazionale con proprio provvedimento da assumersi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o dalla data di indizione dei referendum.

**1. 22.** Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica nel rispetto del diritto di informazione e della libertà di informazione, tenendo conto delle esigenze dei cittadini.

**1. 115.** Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

**1. 116.** Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in modo da garantire il rispetto del diritto e della libertà di espressione con ogni mezzo di diffusione.

**1. 117.** Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in modo da garantire il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero.

**1. 118.** Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in ottemperanza al libero diritto di espressione del pensiero di tutti i cittadini.

**1. 119.** Stradella, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in ottemperanza al diritto di espressione di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini.

**1. 120.** Stagno d'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica tenendo conto del diritto

dei cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale.

**1. 121.** Sestini, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica senza distinzioni di condizioni personali nel rispetto dei diritti di informazione di tutti i cittadini.

**1. 122.** Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di comunicazione politica tenendo conto del rispetto della libertà di informazione.

**1. 123.** Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la parità di accesso e di trattamento, rispetto a tutti i soggetti politici, sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

**1. 66.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende definire.*

**1. 221.** Tosolini, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende regolamentare.*

**1. 222.** Trantino, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende stabilire.*

**1. 223.** Tremaglia, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende istituire.*

**1. 224.** Tringali, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende avviare.*

**1. 225.** Zaccheo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende definire.*

**1. 226.** Zacchera, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende prevedere.*

**1. 227.** Alboni, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende dettare.*

**1. 228.** Alemanno, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende disciplinare.*

**1. 229.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende promuovere.

**1. 230.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* promuove e.

**1. 25.** Biondi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con la seguente: favorisce.

**1. 124.** Leone, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con la seguente: agevola.

**1. 125.** Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con la seguente: incentiva.

**1. 126.** Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere e disciplinare.

**1. 261.** Alboni, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare e disciplinare.

**1. 262.** Bono, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare, regolamentandolo.

**1. 263.** Buontempo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare, disciplinandolo.

**1. 264.** Butti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere, disciplinandolo.

**1. 265.** Cardello, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere e disciplinare.

**1. 266.** Fiori, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a disciplinare.

**1. 267.** Fino, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, disciplinandolo.

**1. 268.** Foti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, disciplinandolo.

**1. 269.** Franz, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, dettandone la disciplina.

**1. 270.** Galeazzi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, dettandone la disciplina.

**1. 271.** Gasparri, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a stabilire, dettandone la disciplina.*

**1. 272.** Alberto Giorgetti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata ad avviare, dettandone la disciplina.*

**1. 273.** Gissi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a prevedere, dettandone la disciplina.*

**1. 274.** Gnaga, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, disciplinandolo.*

**1. 275.** Colucci, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, disciplinandolo.*

**1. 276.** Cuscunà, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, disciplinandolo.*

**1. 277.** Cola, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, disciplinandolo.*

**1. 278.** Fei, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, disciplinandolo.*

**1. 279.** Carlesi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, dettandone la disciplina.*

**1. 280.** Nuccio Carrara, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, dettandone la disciplina.*

**1. 281.** Colosimo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, dettandone la disciplina.*

**1. 282.** Conti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, dettandone la disciplina.*

**1. 283.** Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, dettandone la disciplina.*

**1. 284.** Fini, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere.*

**1. 285.** Alemanno, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare.*

**1. 286.** Aloï, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare.*

**1. 287.** Amoruso, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a stabilire.*

**1. 288.** Armani, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a istituire.*

**1. 289.** Ascierto, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta ad avviare.*

**1. 290.** Benedetti Valentini, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a favorire.*

**1. 291.** Berselli, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a prevedere.*

**1. 292.** Bocchino, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: definisce.*

**1. 231.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: regolamenta.*

**1. 232.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: stabilisce.*

**1. 233.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituisce.*

**1. 234.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.*

**1. 235.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.*

**1. 236.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: prevede.*

**1. 237.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: detta.*

**1. 238.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: detta.*

**1. 239.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: prevede.*

**1. 240.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.*

**1. 241.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: avvia.*

**1. 242.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: istituisce.*

**1. 243.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: favorisce.*

**1. 244.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.*

**1. 245.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di espressione sancita dalla Costituzione.*

**1. 127.** Urbani, Romani, Vito, Frattini

*Al comma 1, dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: tenendo conto delle direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**1. 128.** Rossetto, Romani, Vito, Frattini

*Al comma 1, dopo la parola: disciplina aggiungere la seguente: anche.*

**1. 129.** Possa, Romani, Vito, Frattini

*Al comma 1, sostituire le parole: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici con le seguenti: in conformità a quanto statuito dagli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione.*

**1. 37.** Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici con le seguenti: nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione.*

**1. 130.** Cascio, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici con le seguenti: in ottemperanza ai principi sanciti negli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.*

**1. 131.** Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: al fine con le seguenti: con l'obiettivo.*

**1. 132.** Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: al fine con le seguenti: allo scopo.*

**1. 133.** Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: garantire la parità di trattamento e con le seguenti: creare le condizioni necessarie per assicurare.*

**1. 36.** Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: garantire la parità di trattamento e con la seguente: consentire.*

**1. 35.** Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: garantire la parità di trattamento e con la seguente: assicurare.*

**1. 34.** Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo la parola: garantire aggiungere le seguenti: l'equità.*

**1. 134.** Previti, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: la parità di trattamento e.*

**1. 32.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici *con le seguenti:* il corretto ed equilibrato andamento della vita politica.

**1. 135.** Viale, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a *con le seguenti:* il rispetto dei principi della piena eguaglianza di trattamento e dell'imparzialità.

**1. 136.** Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la parità di *con le seguenti:* il medesimo.

**1. 137.** Crimi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la parità *con le seguenti:* l'eguaglianza.

**1. 138.** Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole:* garantire la *aggiungere le seguenti:* libertà di espressione, la.

**1. 139.** Saponara, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole:* garantire la *aggiungere le seguenti:* piena ed effettiva.

**1. 140.** Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole:* garantire la *aggiungere la seguente:* effettiva.

**\*1. 141.** Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole:* garantire la *aggiungere la seguente:* effettiva.

**\*1. 49.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 1, dopo le parole:* garantire la *aggiungere la seguente:* piena.

**1. 142.** Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire la parola:* trattamento *con la seguente:* condizioni.

**1. 143.** Rosso, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo la parola:* trattamento *aggiungere la seguente:* necessaria.

**1. 144.** Radice, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'imparzialità *con le seguenti:* di condizioni.

**1. 145.** Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* rispetto a tutti i soggetti politici.

**\*1. 33.** Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* rispetto a tutti i soggetti politici.

**\*1. 48.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* rispetto a *con le seguenti:* nei confronti di.

**1. 146.** Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* rispetto a *con la seguente:* verso.

**1. 147.** D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* a tutti i *con le seguenti:* alla totalità dei.

**1. 148.** Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: a tutti i con le seguenti: alla generalità dei.*

**1. 149.** Giudice, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione.*

**1. 28.** Armosino, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le parole: nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.*

**1. 29.** Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: soggetti politici con le seguenti: partiti, movimenti politici e referendari.*

**1. 150.** Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: senza alcuna distinzione.*

**1. 151.** Guidi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: senza alcuna esclusione.*

**1. 152.** Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: senza distinzione di condizioni personali.*

**1. 153.** Santori, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: di maggioranza e di opposizione.*

**1. 154.** De Luca, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica con le seguenti la diffusione dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione..*

**1. 155.** Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: la disponibilità dei.*

**1. 156.** Russo, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: ai mezzi con le seguenti: agli strumenti.*

**1. 157.** De Ghislanzoni Cardoli, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: informazione per la comunicazione politica con le seguenti: comunicazione per l'informazione politica.*

**1. 158.** Floresta, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole: informazione per la comunicazione politica con le seguenti: comunicazione di massa.*

**1. 30.** Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per la comunicazione politica.*

**1. 47.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 1, dopo la parola: politica aggiungere le seguenti: ed istituzionale.*

**1. 159.** Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che può aver luogo nelle forme della propaganda e della pubblicità.*

**1. 2.** Garra.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione sonora o televisiva via etere, via cavo o via satellite.

**1. 31.** Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 54.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 39.** Cicu, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di garantire l'equità di trattamento dei mezzi di informazione nei confronti dei diversi soggetti politici, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei

consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 40.** Collavini, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di garantire l'imparzialità dei mezzi di comunicazione di massa nei confronti dei diversi soggetti politici, la presente legge disciplina le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 41.** Colletti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno la metà dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 42.** Colombini, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle

campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un terzo dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 43.** Conte, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un quarto dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 45.** Aracu, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un quinto dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

**1. 44.** Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, al Governo ed ai loro rappresentanti, nonché alle attività e ai pro-

grammi di tali soggetti deve equivalere al tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti di Governo si computa in quello della maggioranza.

**1. 50.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 2, sostituire le parole da: promuove e disciplina fino a: durante con le seguenti: disciplina altresì, allo stesso fine,*

**1. 67.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina altresì con la seguente: regola.*

**1. 160.** Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere e disciplinare.*

**1. 189.** Gramazio, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare e disciplinare.*

**1. 198.** Marino, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare, regolamentandolo.*

**1. 199.** Martinat, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare, disciplinandolo.*

**1. 200.** Martini, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere, disciplinandolo.*

**1. 201.** Matteoli, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere e disciplinare.*

**1. 213.** Pampo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a disciplinare.*

**1. 212.** Pagliuzzi, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, disciplinandolo.*

**1. 214.** Paolone, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, disciplinandolo.*

**1. 215.** Pezzoli, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, dettandone la disciplina.*

**1. 216.** Polizzi, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, dettandone la disciplina.*

**1. 217.** Proietti, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a stabilire, dettandone la disciplina.*

**1. 218.** Rallo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata ad avviare, dettandone la disciplina.*

**1. 219.** Rasi, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a prevedere, dettandone la disciplina.*

**1. 220.** Riccio, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, disciplinandolo.*

**1. 206.** Mussolini, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, disciplinandolo.*

**1. 208.** Neri, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, disciplinandolo.*

**1. 204.** Mitolo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, disciplinandolo.*

**1. 210.** Carlo Pace, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, disciplinandolo.*

**1. 202.** Mazzocchi, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, dettandone la disciplina.*

**1. 203.** Messa, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, dettandone la disciplina.*

**1. 205.** Morselli, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, dettandone la disciplina.*

**1. 207.** Napoli, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, dettandone la disciplina.*

**1. 209.** Ozza, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, dettandone la disciplina.*

**1. 211.** Giovanni Pace, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere.*

**1. 190.** Landi di Chiavenna, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare.*

**1. 191.** La Russa, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare.*

**1. 192.** Lo Porto, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a stabilire.*

**1. 193.** Lo Presti, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a istituire.*

**1. 194.** Losurdo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta ad avviare.*

**1. 195.** Malgieri, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a favorire.*

**1. 196.** Mantovano, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a prevedere.*

**1. 197.** Marengo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con la seguente: favorisce.*

**1. 161.** Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con la seguente: agevola.*

**1. 162.** Mammola, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: definisce.*

**1. 246.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: regola.*

**1. 247.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: stabilisce.*

**1. 248.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituisce.*

**1. 249.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.*

**1. 250.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.*

**1. 251.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: prevede.*

**1. 252.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: detta.*

**1. 253.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: detta.*

**1. 254.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: prevede.*

**1. 255.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.*

**1. 256.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: avvia.*

**1. 257.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: istituisce.*

**1. 258.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: favorisce.*

**1. 259.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.*

**1. 260.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire la parola: altresì con la seguente: anche.*

**1. 293.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 2, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali sulla libertà di espressione.*

**1. 163.** Valducci, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire una reale parità tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione tenedo conto, a tal fine, anche dello spazio occupato dalle comunicazioni istituzionali effettuate ai sensi del successivo articolo 8.*

**1. 164.** Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti i soggetti politici e di impedire, in particolare, penalizzazioni dirette o indirette a danno di partiti e movimenti politici di minoranza.*

**1. 165.** Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici e di impedire, in particolare, la prevalenza degli spazi attribuiti complessivamente alle comunicazioni istituzionali e ai partiti e ai movimenti politici di maggioranza.*

**1. 166.** Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti politici ed in caso di referendum una adeguata informazione sui quesiti referendari e sulle relative implicazioni pratiche.*

**1. 167.** Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici ed un adeguato spazio ai movimenti referendari nel caso di referendum.*

**1. 168.** Paroli, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire un trattamento complessivamente equilibrato ai partiti, ai movimenti politici e, in caso di referendum, ai movimenti referendari.*

**1. 169.** Michelini, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire una reale parità di trattamento per partiti, movimenti politici e movimenti referendari.*

**1. 170.** Nan, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di assicurare a tutti i soggetti politici condizioni di partenza paritarie.*

**1. 171.** Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: allo scopo di evitare distorsioni nella competizione politica.*

**1. 172.** Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di evitare una disparità di trattamento tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione.*

**1. 173.** Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire il corretto ed equilibrato andamento della vita politica.*

**1. 174.** Vitali, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: per una corretta informazione.*

**1. 53.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: per una corretta comunicazione.*

**1. 52.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: con la medesima finalità.*

**1. 175.** Marotta, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: agli stessi fini.*

**1. 176.** Pilo, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: l'utilizzazione dei.*

**1. 178.** Marras, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: l'utilizzo dei.*

**1. 294.** Menia, Armaroli.

*Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso con le seguenti: la facoltà di accedere.*

**1. 177.** Piva, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: mezzi di informazione con le seguenti: mezzi di comunicazione di massa.*

**1. 179.** Martino, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: durante le con le seguenti: nel corso delle.*

**1. 180.** Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: durante le con le seguenti: nell'ambito delle.*

**1. 181.** Marzano, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: per l'elezione alla Camera fino alla fine del comma con le seguenti: politiche, regionali, amministrative e referendarie.*

**1. 55.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 2, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

**1. 182.** Garra.

*Al comma 2, sostituire le parole:, delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove compatibile.*

**1. 19.** Costa, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: dei presidenti delle regioni,*

**1. 183.** Masiero, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , nonché per ogni referendum.*

**1. 56.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.*

**1. 184.** Massidda, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 75 e 132 della Costituzione.*

**1. 187.** Melograni, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 132 e 138 della Costituzione.*

**1. 188.** Micciché, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.*

**1. 185.** Maticena, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum* indetti ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

**1. 186.** Matranga, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 2, sostituire la parola: referendum con le seguenti: consultazione referendaria.*

**1. 293.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. La presente legge non si applica nei confronti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

4. Nei confronti di tali imprese continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Tuttavia le trasmissioni di propaganda elettorale consentite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, possono consistere esclusivamente in trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, nonché in trasmissioni di confronto tra più candidati.

6. Ogni singola trasmissione radiofonica non può avere durata inferiore a due minuti. Ogni singola trasmissione televisiva non può avere durata inferiore a cinque minuti.

7. Ogni spazio di propaganda elettorale deve essere chiaramente indicato come tale.

8. Qualora gli spazi di propaganda elettorale siano offerti a pagamento deve essere praticato uno sconto del 65 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per analoghi spazi nelle stesse fasce orarie.

**1. 58.** Calderisi, Taradash.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. La presente legge disciplina altresì la completezza e l'obiettività dell'informazione in un corretto contraddittorio tra maggioranza e opposizione.

**1. 51.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. La presente legge non si applica alle trasmissioni su reti telematiche.

**1. 4.** Follini, Giovanardi.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Finalità.*

**1. 46.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.